

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 568/13 R. l. W
N° 330/2018 SEU
ERONAL. 6/16/18

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Caputo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

EX ART 429, CO. 1, CPC

nella causa di lavoro iscritta al n. 568, del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2013.

TRA

, con l'avv. Antonio Campilongo e l'Avv. Mauro Dora;

ricorrente

E

POSTE ITALIANE SPA, in p.l.r.p.t., con l'Avv. 

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ex art 414 epc, depositato il 23.7.2012,  impugnava il licenziamento disciplinare irrogato il 4.4.2012, per una serie di contestazioni mosse con missiva del 29.2.2012, che riportava, eccependone l'illegittimità per i seguenti motivi:

- violazione del principio di immediatezza, atteso che i fatti oggetto di contestazione risalgono ai mesi di maggio e giugno 2011;
- intimazione della sanzione espulsiva durante l'assenza per malattia;
- cumulo di infrazioni che dovevano essere, invece, contestate volta per volta, singolarmente;
- violazione delle norme contrattuali in materia disciplinare (art 54 CCNL);
- insussistenza del danno grave ed effettivo per l'azienda e conseguente sproporzione della sanzione irrogata rispetto alle presunte infrazioni;



- assenza di dolo o comunque di intento fraudolento in danno dell'azienda.

Rappresentava che a causa dell'illegittimo licenziamento aveva subito un danno biologico e un danno esistenziale, dei quali chiedeva il risarcimento.

Concludeva chiedendo accertarsi l'illegittimità/nullità del licenziamento con condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle mensilità intercorse fra il recesso ed il reintegro effettivo, oltre che del danno biologico ed esistenziale nella misura di € 25.000,00.

Si costituiva la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che l'intento fraudolento della ricorrente era dimostrato dalla documentazione prodotta. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art 414 ss cpc, trattandosi di materia soggetta all'applicabilità del cd. "Rito Fornero" ed in particolare dell'art 1, comma 48, L. 92/12.

Con ordinanza del 27.2.2013, pronunciata a scioglimento della riserva posta al termine della prima udienza (celebrata il 21.1.2012), il ricorso veniva dichiarato inammissibile in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle Poste, trattandosi di controversia rientrante nel nuovo rito.

Avverso la predetta ordinanza veniva proposta opposizione, discussa all'udienza del 24.4.2013, all'esito della quale codesto giudicante si riservava concludendo per la revoca della precedente ordinanza e l'ammissibilità della domanda, proposta ai sensi dell'art 414 cpc (v. ordinanza in atti).

Espletata la prova orale la causa veniva discussa e decisa.

*** **

Il ricorso deve essere accolto.

Premesso che appaiono infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, atteso che nessuna sentenza di inammissibilità del ricorso è stata mai pronunciata, nel merito non è stata dimostrata la fondatezza degli addebiti mossi alla ricorrente.

Concordemente al provvedimento del GUP, il quale in data 22.11.2015 ha assolto la ricorrente con formula piena perché "il fatto non sussiste", si ritengono non dimostrati gli addebiti.

All'udienza del 5.11.2014, escusso il teste [redacted], dipendente di Poste Italiane nello stesso ufficio della ricorrente, ha riferito circa lo stato di disagio e complessità dell'attività lavorativa della ricorrente precisando che: " *che l'ufficio di Crosia era messo male, armadi vecchi, non era pitturato, i bagni non funzionavano, andavamo al bagno dei Bar vicino all'ufficio. Qualcosa è cambiato grazie alla [redacted] che di sua iniziativa ha ristrutturato l'ufficio...*".

Lo stesso teste, sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, confermava anche il capitolo 6) del ricorso riferendo di trovare all'interno dell'ufficio la ricorrente da sola intenta al lavoro verso le 15:30 - 16:00 del pomeriggio.

Alla stessa udienza è stato escusso il teste [redacted], il quale nel confermare con chiarezza e precisione i capitoli di prova di cui al ricorso, ha offerto un quadro preciso delle precarie condizioni lavorative della ricorrente presso l'ufficio di Crosia, gestito solo dalla stessa evidenziando che " *l'Ufficio postale di Crosia al momento dell'insediamento della [redacted] era fatiscente per come indicato nel capitolo 4) , preciso che addirittura il bagno non era funzionante ed abbiamo chiesto alle Poste di sistemarlo senza esito alcuno*".

Il teste è stato anche foriero di importanti enunciazioni circa le condizioni disagiate e gravi a cui era costretta a lavorare la ricorrente, si ribadisce, l'unica a gestire l'Ufficio Postale di Crosia.

Il teste, su specifica domanda del giudice, con riferimento al capitolo 6) del ricorso, così rispondeva: " *...io ho appurato di persona che la signora si lamentava oltre l'orario di lavoro perché spesso vi era una grande affluenza di persone;...posso riferire che spesso mancava la connessione internet per cui le operazioni di registrazioni delle raccomandate venivano fatte a mano*".

È emerso che la ricorrente era costretta ad espletare la propria attività lavorativa, gestendo da sola l'intero ufficio postale che, per come provato in corso di causa, era fatiscente e spesso non idoneo a contenere l'affluenza dell'utenza, soprattutto nei periodi estivi, nonché l'inidoneità telematica che spesso portava ad una disconnessione della linea internet, tanto da indurre la ricorrente ad effettuare operazioni a mano.

Premesso che, in ogni caso, stante il valore esiguo delle somme delle quali la ricorrente si sarebbe appropriata, pari ad € 64,19 (v. teste [redacted]), in applicazione dell'art 54, punto II, CCNL di settore, poteva essere al più applicata la sanzione disciplinare della multa; sentiti i testi escussi, si osserva che:

- Dalle indagini espletate dal funzionario [redacted], teste nell'odierno procedimento, è risultato che, effettivamente, l'istante effettuava le controprestazioni mediante apposizione di vecchi francobolli, dunque, non con incasso di denaro ma mediante utilizzo di vecchi francobolli giacenti;
- Nessuna prova è stata fornita presso i provati utenti, al fine di verificare se avessero, effettivamente, versato, nelle mani della dipendente [redacted], somme di denaro di ammontare superiore a quelle indicate dal francobollo apposto o dal sistema;
- Non vi è prova alcuna di una eventuale disparità esistente tra i francobolli inizialmente giacenti in ufficio e quelli rinvenuti all'esito del periodo ispezionato.

Orbene, rapportando l'entità delle anomalie riscontrate nel corso della ispezione al considerevole numero delle operazioni compiute quotidianamente dalla ricorrente, che, come è emerso dalla prova era l'unica impiegata con cinque portalettere, appare evidente che, se avesse voluto procurarsi un indebito arricchimento o appropriarsi di somme di denaro, avrebbe ben potuto ricavare un profitto di gran lunga superiore ad € 64,54, nell'arco di parecchi mesi.

A riprova che il lavoro della ricorrente era gravoso e che la stessa era l'unica impiegata presso l'ufficio postale di Crosia, a parte le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla stessa [redacted], vi sono le dichiarazioni dei testi.

Il teste [redacted], all'udienza del 16.4.2014, ha dichiarato di essere alle dipendenze di Poste Italiane, di essere stato collega della ricorrente nell'ufficio di Crosia, dunque a conoscenza dei fatti e del modus operandi della ricorrente. Nel confermare i capitoli di prova letti, ha sottolineato l'affluenza notevole di gente all'interno dell'ufficio.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto nel merito atteso che nessuna prova è stata fornita da Poste Italiane in merito alla sottrazione delle somme da parte della ricorrente e tale motivo si ritiene assorbente rispetto agli altri.

Quanto al danno esistenziale, acquisita conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale (comprensivo delle ipotesi di danno biologico ed esistenziale, resta nondimeno necessaria, ai fini del ristoro, l'allegazione e prova del danno sia in relazione alla sua consistenza obiettiva, sia in relazione al nesso eziologico (sul punto -ex multis -: Cons. Stato, IV, 10 gennaio 2012, n. 14; id., IV, 15 dicembre 2011, n. 6608).

È stato condivisibilmente osservato al riguardo che, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare a-reddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni (in tal senso -ex multis -: Cons. Stato, IV, 15 dicembre 2011, n. 6608).

Si condivide l'orientamento secondo cui, dovendosi respingere la ricostruzione sistematica del danno non patrimoniale (nelle sue componenti biologica ed esistenziale) quale danno in re ipsa e dovendosi riconfermare la sua corretta configurazione quale danno-conseguenza, l'effettiva consistenza del danno patito deve essere puntualmente allegata e provata dalla parte interessata.

Vero è che - in base a un orientamento parimenti condivisibile - la prova di tale tipologia di danno risulta sovente difficoltosa, con la conseguenza per cui è ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni ex art. 2727 cod. civ.

D'altra parte, affinché il ricorso a tale meccanismo fornisca risposte univoche ed attendibili, è necessario che tali presunzioni siano plurime, precise e concordanti.



Ebbene, nel caso di specie, la parte istante ha allegato, in atti puntuali, elementi idonei a suffragare la ritrazione di un danno alla propria integrità psico-fisica in se suscettibile di accertamento medico-legale. Vi sono in atti n. 3 certificati attestanti la situazione psicologica della [redacted] (v. allegati al fascicolo attoreo, ovvero certificati dell'ASP del 20.7.2012, 8.5.2012 e il più recente del 14.9.16).

A sostegno, dunque, del comprensibile disappunto e del profondo disagio conseguente a una vicenda che ha inciso in modo rilevante su uno snodo centrale della carriera lavorativa dell'interessata, risultano in atti elementi univoci atti a dimostrare che tale disagio si sia tradotto in un'alterazione patologica dell'equilibrio psico-fisico dell'interessato e ciò vale con riferimento al danno biologico ma anche al danno esistenziale, inteso - conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione - come il pregiudizio che l'illecito determina sulla sfera a-reddituale del soggetto leso, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (in tal senso - ex multis - Cass civ., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572).

È emerso, dunque, che il turbamento che la vicenda nel suo complesso può aver determinato nella sfera soggettiva dell'istante è sorretto dalla prova circa le ricadute pregiudizievoli che essa ha determinato sulla vita quotidiana della deducente, nonché sugli equilibri e sulle scelte di vita che la stessa ha operato a seguito dei procedimenti disciplinari, penali e del licenziamento.

La ricorrente ha allegato in atti certificazioni mediche da cui risulta l'effettiva compromissione del suo stato di salute in un torno temporale immediatamente successivo al momento della mancata nomina e secondo modalità che risultano ragionevolmente riconducibili alla prostrazione conseguente al licenziamento.

Ritenuta, dunque, dimostrata la sussistenza del danno, sia biologico che esistenziale, in mancanza di una contestazione precisa circa il quantum indicato dalla difesa attorea, le Poste devono essere condannate a pagare la somma di € 25.000,00 a titolo di ristoro per i danni subiti a causa degli illegittimi procedimenti intrapresi e dell'illegittimo licenziamento.

Ovviamente il tutto, previa reintegra ex art 18 co. 2°, il quale dispone che: "Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, perché il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.

Nel caso di specie, non essendovi alcun aliunde perceptum da considerare, si dispone la reintegra della  nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per un numero di 12 mensilità.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Anna Caputo, così provvede:



- 1) Condanna Poste Italiane spa, in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di € 25.000, a titolo di risarcimento per i danni in motivazione precisati;
- 2) Condanna Poste Italiane spa, in p.l.r.p.t. alla reintegra della [] nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per un numero di 12 mensilità, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento, fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- 3) Condanna Poste Italiane spa, in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di € 3.500,00, oltre iva, cpa e r.f. come per legge, con distrazione ex art 93 cpc, ove richiesta.

Castrovillari, 24.4.2018

Il Giudice

Dressa Anna Caputo

Deposito
Cott. 24/04/2018
Cantile

